

NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Si informa la spettabile clientela che, a seguito dell'emanazione della nuova normativa antiriciclaggio (di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alla successiva circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 33124 del 20 marzo 2008), a decorrere dal 30 aprile 2008 sono entrati in vigore alcune disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore.

Il D.L. n. 112 del 25/06/2008 ha apportato, a far data dal 25/06/2008, alcune significative modifiche al testo originario del D. Lgs. 231/2007, in particolare elevando a 12.500 euro le soglie di importo inizialmente fissate a 5.000 euro.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità così come si configurano a partire **dal 25/06/2008**.

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE

E' **vietato il trasferimento** di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è **complessivamente pari o superiore a 12.500 euro**. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di Banche, Istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo **pari o superiori a 12.500 euro**, devono recare l'**indicazione** del nome o della ragione sociale del **beneficiario e la clausola di non trasferibilità**.

Da tale data, gli assegni emessi all'ordine del traente (in cui il traente ha usato le formule "a me stesso", "a sé medesimo", "a me medesimo", "a m. m."), potranno essere girati unicamente per l'incasso una Banca o a Poste Italiane S.p.A. e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Le Banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasceranno gli assegni già muniti della **clausola di non trasferibilità**.

Solo su richiesta scritta del richiedente si potranno ottenere assegni bancari, postali, circolari e vaglia postali o cambiari liberamente trasferibili corrispondendo, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo.

Gli assegni "liberi" potranno essere utilizzati **per importi inferiori a 12.500 euro**.

I moduli di assegni bancari rilasciati dalle Banche prima del 30 aprile 2008 ed emessi dopo tale data potranno continuare a circolare senza il pagamento dell'imposta di bollo di 1,50 euro. Dovranno, però, essere seguite tutte le regole sopra esposte.

LIBRETTI AL PORTATORE

Il **saldo dei libretti** di deposito bancari o postali al portatore **deve essere inferiore a 12.500 euro**.

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo **pari o superiore a 12.500 euro** esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, **devono essere estinti** dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro **il 30 giugno 2009**.

In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare alla banca emittente, **entro 30 giorni** dal trasferimento, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. Per i libretti emessi prima del 30 aprile e presentati per l'incasso a decorrere da tale data, il cessionario potrà rilasciare autocertificazione relativa al trasferimento dichiarando data e nome del cedente.

Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota dell'entrata in vigore di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.